

Roma, 4 aprile 2000

Prot. 650838

DIREZIONE GENERALE DEL COMMERCIO, ASSICURAZIONI E SERVIZI  
Servizio Centrale delle Camere di Commercio e UU.PP.I.C.A. - Div. VIII

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED  
AGRICOLTURA

**LORO SEDI**

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA -  
Assessorato dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti  
11100 AOSTA

CIRCOLARE N. 3484 /C

**OGGETTO : Decreto legislativo n.268/98, art 26 e D.P.R. n. 394/99, art. 39 - Lavoro autonomo da parte di cittadini stranieri extracomunitari.**

e, p.c. : AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI  
ROMA

AL MINISTERO DELL'INTERNO  
ROMA

AGLI UFFICI PROVINCIALI DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E  
ARTIGIANATO  
LORO SEDI

ALLA REGIONE SICILIANA -  
Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca  
90100 PALERMO

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA-GIULIA- Presidenza della  
Giunta - Segreteria Generale - Servizio di vigilanza sugli enti  
34133 TRIESTE

ALLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE -  
Ufficio di vigilanza Camere di commercio  
38100 TRENTO

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Assessorato industria e  
commercio  
09100 CAGLIARI

ALL'UNIONCAMERE  
Piazza Sallustio, 21  
00187 ROMA

ALLA INFOCAMERE S.c.p.a.  
Sedi di ROMA e PADOVA

ALL'ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE  
Via Appia Pignatelli, 62

Si fa riferimento alla circolare n. 3473/C del 29.11.99 concernente l'oggetto, a seguito della quale alcune Camere di commercio e Unioni regionali hanno chiesto indicazioni a questo Ministero sulla metodologia da adottare per l'individuazione dei parametri di riferimento riguardanti le risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 39 , comma 3, del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394.

Questo Ministero, sentiti i rappresentanti camerali dell'Uniocamere, ha convenuto sull'opportunità di indicare i criteri comuni che codeste Camere potranno seguire per la definizione dei parametri finanziari, di volta in volta a seconda della natura delle varie attività, sulla considerazione di tutti o parte dei seguenti elementi di costo connessi all'esercizio della specifica attività che si intende intraprendere in Italia:

- a) eventuali immobili ( contratto di acquisto o locazione e/o risorse necessarie)
- b) macchinari e impianti
- c) attrezzature
- d) costi legati ad adempimenti amministrativi e pagamento imposte
- e) altre spese (ad es. contratti di fornitura, scorte)
- f) eventuali oneri per l'avviamento (tra questi ricadono anche gli oneri connessi alle spese di sostentamento per tutto il periodo necessario a che l'attività produca un idoneo reddito; le spese di sostentamento non dovranno essere considerate nel caso in cui l'interessato usufruisca di ospitalità gratuita).

Per quanto concerne la determinazione delle spese di sostentamento di cui alla lettera f) occorre far riferimento alla durata presunta del periodo di avviamento, sicchè, ad esempio, se si valuta che il tempo di avviamento per una data attività è di tre mesi, l'importo di cui alle spese in argomento è pari ad un/quarto del reddito annuo minimo previsto dall'art. 26, comma 3, del decreto legislativo n.286/98.

L'attestazione di parametri finanziari è in tutti i casi rilasciata dalla Camera di commercio competente per territorio, purché l'attività che si intende svolgere abbia il carattere di attività imprenditoriale e pertanto sia iscrivibile nel registro delle imprese. Tale attestazione è resa invece dai competenti ordini professionali per le attività soggette all'iscrizione negli ordini stessi.

L'attestazione riguarda l'astratta individuazione delle risorse necessarie e dovrà essere ricondotta all'espressione di un'unica somma, espressa in Lire o in Euro, della quale l'interessato dovrà risultare in possesso al momento del suo ingresso in Italia. Nell'attestazione in parola non sarà quindi necessario fornire elementi di dettaglio. Tali elementi costituiranno naturalmente fattori di valutazione e pertanto ne dovrà rimanere traccia nel relativo procedimento.

Al riguardo si richiamano le disposizioni di cui alla legge n. 241 del 1990, con particolare riferimento alla necessità di definire il termine entro cui il procedimento deve concludersi; termine che dovrà essere il più breve possibile e comunque non superiore ai 30 giorni.

Si invitano pertanto codeste Camere a definire con apposito provvedimento, in via preventiva ed astratta, i parametri finanziari con riferimento alle attività più ricorrenti nonché a corrispondere alle richieste degli interessati, o loro procuratori, rilasciando le previste attestazioni relative ai parametri finanziari individuati di volta in volta, naturalmente sulla base della prassi che andrà consolidandosi e affinandosi nel tempo.

Ai sensi di quanto disposto dalla legge 241/90 nonché dal decreto legislativo n. 29/93, e successive loro modificazioni ed integrazioni, si comunica di ritenere che mentre compete alla Giunta camerale definire i parametri finanziari in via preventiva ed astratta, nell'ambito di un apposito provvedimento avente la natura di regolamento interno, compete invece al "responsabile" del procedimento definire la misura dei parametri stessi da ricondurre, come già precisato, all'espressione di

una unica somma espressa in lire o in euro a fronte delle specifiche richieste formulate dai singoli interessati.

E' appena il caso di precisare che il compito di codeste Camere non va oltre l'indicazione dei parametri e non contempla quindi la verifica dell'effettivo possesso delle relative risorse economiche da parte del cittadino straniero alla quale provvederà il Ministero degli Esteri d'accordo con il Ministero degli Interni.

Per quanto attiene invece alla dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio per le attività in cui ricorrano le condizioni previste dal comma 1 dell'art. 39 del D.P.R. 394 si rammenta che tale dichiarazione è resa dall'amministrazione preposta alla concessione delle relative abilitazioni, licenze e autorizzazioni o alla ricezione della denuncia di inizio di attività, ovvero dagli Enti preposti alla vigilanza degli ordini professionali. Pertanto la competenza di codeste Camere è limitata alle attività per le quali gli uffici camerale sono tenuti all'accertamento di determinati requisiti per l'esercizio dell'attività.

Per esempio, il cittadino straniero che intende svolgere un'attività che concerne la somministrazione di alimenti e bevande si rivolgerà alla Camera di commercio per l'iscrizione al REC e al Comune interessato per l'autorizzazione; nel caso invece di attività di commercio all'ingrosso il cittadino straniero si rivolgerà soltanto alla Camera di commercio per l'iscrizione al Registro delle imprese e nel caso di attività per il commercio al minuto in sede fissa, del cui avvio è necessario presentare una previa comunicazione al Comune, soltanto al Comune stesso.

Per tutte le attività "libere" per le quali cioè non sono previste abilitazioni, licenze, autorizzazioni o denunce di inizio di attività, codeste Camere dovranno comunque specificare tale circostanza, analogamente a quanto già operato per la regolarizzazione dei cittadini extracomunitari disposta con D.P.C.M. 16.10.98, art. 4 (vds. circolare 3452/C e circolare 3455/C).

Nel trasmettere stralcio relativo al "visto per lavoro autonomo" del testo del decreto in materia di visti di ingresso previsto dall'art. 5 comma 3 del D.P.R. 394/99, il cui iter procedurale è in corso di definizione, si precisa, inoltre, quanto segue:

1) in caso di possesso di "titolo" di subentro in un'attività già avviata codeste Camere, in luogo della indicazione dei parametri finanziari, potranno rilasciare specifica attestazione in merito alla validità ed idoneità di detto "titolo" ai fini del subentro dell'interessato nell'esercizio dell'attività indicata.

2) L'attestazione dei parametri finanziari non è dovuta nel caso di un soggetto già in possesso del permesso di soggiorno per lavoro dipendente o che comunque consenta l'esercizio di attività lavorativa (per es. permesso di soggiorno per motivi familiari), contrariamente a quanto disposto dall'art. 39, comma 7, nel caso di possesso di "regolare permesso di soggiorno diverso da quello che consente l'esercizio di attività lavorativa..." che invece richiede per l'esercizio di lavoro autonomo il rilascio dell'attestazione dei parametri.

3) L'attestazione dei parametri finanziari non è inoltre dovuta nel caso di consulenti, anche con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

4) L'attestazione dei parametri finanziari non è dovuta anche nel caso in cui il lavoro autonomo che si intende esercitare consista nella collaborazione ad imprese iscritte nel registro delle imprese e già attive in Italia da parte di soggetti che rivestono cariche sociali o soci prestatori d'opera di società o cooperative.

Riguardo a questi ultimi due punti (3 e 4), si rinvia a quanto rappresentato nel punto 2) dell'allegato stralcio di decreto rispettivamente per le attività autonome che non trovano riscontro in iscrizioni ecc... e per le attività svolte in qualità di socio e/o amministratore.

Per maggiori dettagli sulla procedura e la documentazione occorrente per il rilascio delle diverse tipologie di visto si rimanda al citato emanando decreto in materia di visti d'ingresso ed al connesso "Vademecum" in corso di diffusione.

Questo Ministero ha partecipato attivamente, d'intesa con l'Unione italiana delle Camere di commercio, alla stesura delle varie disposizioni soprarichiamate per la parte di diretto coinvolgimento di codeste camere, assumendo l'impegno, sempre d'intesa con l'Unioncamere, di adoperarsi per il migliore espletamento dei propri compiti da parte di codeste Camere medesime.

In relazione a quanto precede, si invitano codeste Camere, fino a nuova diversa indicazione, a voler trasmettere a questo Ministero - Direzione Generale del Commercio, Assicurazioni e Servizi - Servizio Centrale delle Camere di Commercio - Div.VIII - c/o Rag. Marchini (telef. 06/42136233; n. fax 06/483691) - una copia delle attestazioni già rilasciate, nonché di quelle che verranno rilasciate.

La presente circolare è pubblicata nel sito internet di questo Ministero alla pagina: [www.minindustria.it/dgcas/Commercio/Servizio\\_Centrale\\_CCIA.htm](http://www.minindustria.it/dgcas/Commercio/Servizio_Centrale_CCIA.htm).

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(Dr. Piero Antonio Cinti)**